

DISEGNO DI LEGGE: S. 3077 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEI SETTORI DELLA CULTURA, DELL'EDUCAZIONE, DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA, FATTO A TALLIN IL 22 MAGGIO 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (5135)

(A.C. 5135 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'educazione, della scienza e della tecnologia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia, fatto a Tallin il 22 maggio 1997.

(A.C. 5135 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso.

(A.C. 5135 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 710 milioni per l'anno 1998, in lire 687 milioni per l'anno 1999 ed in lire 710 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 5135 - sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2948. — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE ED I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E L'UCRAINA, DALL'ALTRA, FATTO A BRUXELLES IL 10 APRILE 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (5297)

(A.C. 5297 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo relativo all'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 aprile 1997.

(A.C. 5297 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo stesso.

(A.C. 5297 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3219 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DEI PLENIPOTENZIARI SULLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DEL MAR MEDITERRANEO DALL'INQUINAMENTO, CON RELATIVI PROTOCOLLI, TENUTASI A BARCELLONA IL 9 E 10 GIUGNO 1995 (APPROVATO DAL SENATO) (5299)

(A.C. 5299 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995.

(A.C. 5299 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Atti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dagli Atti stessi.

(A.C. 5299 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. Ai fini della definizione del campo geografico di applicazione, si intende per zona del Mar Mediterraneo, oltre alle acque marittime del Mediterraneo propriamente dette, compresi i golfi e i mari che le compongono, anche la fascia costiera italiana così come definita dalla legislazione nazionale.

(A.C. 5299 — sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3223 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN SULLA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO, FATTO A TASHKENT IL 17 SETTEMBRE 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (5301)

(A.C. 5301 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Tashkent il 17 settembre 1997.

(A.C. 5301 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

(A.C. 5301 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 3256 — RATIFICA ED ESECUZIONE
DEGLI EMENDAMENTI AL PROTOCOLLO DI ATENE DEL
1980, RELATIVO ALLA PROTEZIONE DEL MAR MEDITERRA-
NEO CONTRO L'INQUINAMENTO DI ORIGINE TELLURICA,
CON ALLEGATI, ADOTTATI A SIRACUSA IL 7 MARZO 1996
(APPROVATO DAL SENATO) (5302)**

(A.C. 5302 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Emendamenti al Protocollo di Atene del 1980, relativo alla protezione del Mar Mediterraneo contro l'inquinamento di origine tellurica, con allegati, adottati a Siracusa il 7 marzo 1996.

(A.C. 5302 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Emendamenti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 del Protocollo di riferimento.

(A.C. 5302 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3333. — RATIFICA ED ESECUZIONE DEI PROTOCOLLI E DEGLI ACCORDI DI ADESIONE DEI GOVERNI DEI REGNI DI SVEZIA E DI DANIMARCA E DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA ALL'ACCORDO DI SCHENGEN DEL 14 GIUGNO 1985, RELATIVO ALL'ELIMINAZIONE GRADUALE DEI CONTROLLI ALLE FRONTIERE COMUNI, ED ALLA CONVENZIONE DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO STESSO, CON ATTI FINALI E DICHIARAZIONI, FATTI A LUSSEMBURGO IL 19 DICEMBRE 1996 (APPROVATO DAL SENATO) (5305).

(A.C. 5305 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i Protocolli e gli Accordi di adesione dei Governi dei Regni di Svezia e di Danimarca e della Repubblica di Finlandia all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, ed alla Convenzione di applicazione dell'Accordo stesso, con atti finali e dichiarazioni, fatti a Lussemburgo il 19 dicembre 1996.

(A.C. 5305 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli ed agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto rispettivamente da ciascuno degli atti stessi.

(A.C. 5305 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3334 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA FRANCESE, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA ELLENICA, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, PARTI CONTRAENTI DELL'ACCORDO E DELLA CONVENZIONE DI SCHENGEN, E LA REPUBBLICA DI ISLANDA ED IL REGNO DI NORVEGIA, RELATIVO ALL'ELIMINAZIONE DEI CONTROLLI DELLE PERSONE ALLE FRONTIERE COMUNI, CON DICHIARAZIONI ED ALLEGATI, FATTO A LUSSEMBURGO IL 19 DICEMBRE 1996 (APPROVATO DAL SENATO) (5306)

(A.C. 5306 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica, la Repubblica d'Austria, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, parti contraenti dell'Accordo e della Convenzione di Schengen, e la Repubblica di Islanda ed il Regno di Norvegia, relativo all'eliminazione dei controlli delle persone alle frontiere comuni, con dichiarazioni ed allegati, fatto a Lussemburgo il 19 dicembre 1996.

(A.C. 5306 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

(A.C. 5306 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3347. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI CROAZIA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE, FATTA A ROMA IL 27 GIUGNO 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (5307)

(A.C. 5307 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia in materia di sicurezza sociale, fatta a Roma il 27 giugno 1997.

(A.C. 5307 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 45 della Convenzione stessa.

(A.C. 5307 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 5307 — sezione 4)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

impegna il Governo:

a presentare in questa sede una relazione completa sull'attuale costo delle pensioni erogate ai cittadini croati che fra il 1985 e il 1991 ne presentarono richiesta all'INPS in quanto ex abitanti dei territori ceduti dall'Italia alla Jugoslavia e in gran parte ex militari di leva nell'esercito italiano per brevissimi periodi;

a risolvere la questione dei lavoratori italiani costretti ai lavori forzati in Jugoslavia dopo il 1° maggio 1945;

a chiudere quanto prima, in maniera soddisfacente, il contenzioso sui beni che gli italiani dell'Istria, Dalmazia e Fiume furono costretti ad abbandonare fra il 1943 e il 1954.

9/5307/1 Niccolini.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3348 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SLOVENIA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE, FATTA A LUBIANA IL 7 LUGLIO 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (5308)

(A.C. 5308 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia in materia di sicurezza sociale, fatta a Lubiana il 7 luglio 1997.

(A.C. 5308 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 46, paragrafo 2, della Convenzione stessa.

(A.C. 5308 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 5308 — sezione 4)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

impegna il Governo:

a presentare in questa sede una relazione completa sull'attuale costo delle pensioni erogate ai cittadini sloveni che fra il 1985 e il 1991 ne presentarono richiesta all'INPS in quanto ex abitanti dei territori ceduti dall'Italia alla Jugoslavia e in gran parte ex militari di leva nell'esercito italiano per brevissimi periodi;

a risolvere la questione dei lavoratori italiani costretti ai lavori forzati in Jugoslavia dopo il 1° maggio 1945;

a chiudere quanto prima, in maniera soddisfacente, il contenzioso sui beni che gli italiani dell'Istria, Dalmazia e Fiume furono costretti ad abbandonare fra il 1943 e il 1954.

9/5308/1 Niccolini.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3332 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA IN MATERIA IN PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO, FATTO A ROMA IL 12 DICEMBRE 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (5448)

(A.C. 5448 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uganda in materia di promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 12 dicembre 1997.

(A.C. 5448 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

(A.C. 5448 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello, della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Criteri di nomina dei dirigenti delle Poste)

A) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri delle comunicazioni e del tesoro, del bilancio e di programmazione economica, per sapere – premesso che:

sono apparse sulla stampa nazionale, con grande risalto e dovizie di particolari, in particolare sul quotidiano *Il Tempo*, notizie riferite ad ingerenze del partito dei democratici di sinistra nelle nomine dei dirigenti delle Poste italiane;

il sostegno del Parlamento nell'azione di risanamento e di rilancio delle Poste italiane ha trovato concreta attuazione nelle disposizioni contenute nella legge finanziaria per il 1999 e sostenute con forza dall'intera maggioranza, in particolar modo dal gruppo dell'UDR;

obiettivo del piano di impresa quinquennale è il raggiungimento dell'equilibrio economico della società entro il 2002 e anche quest'anno si riscontra una situazione deficitaria, oltre quella registrata nel 1998, di 1.229 miliardi a causa di elevati costi di produzione rispetto ai ricavi tariffari;

non è chiaro se l'amministratore delegato delle Poste spa, dottor Corrado Passera, abbia pienamente condiviso tale operazione;

occorre accertare se le notizie siano vere giacché tali fatti, ove confermati, assumerebbero particolare gravità perché ri-

schiano di compromettere la sana e rigorosa gestione di una azienda in ristrutturazione che ha necessità di essere guidata da dirigenti prescelti per meriti e non per appartenenza politica;

nel momento in cui è forte l'esigenza di moralizzazione della vita pubblica e si assiste al goffo e strumentale tentativo di demonizzare la cultura delle gestioni del passato, sarebbe assai inquietante avere conferma di una nuova vasta lottizzazione nella più grande azienda di servizi del Paese –:

se non ritengano che i canoni di trasparenza, efficienza ed efficacia contenuti nel decreto legislativo n. 29 del 1993 debbano trovare piena applicazione anche nelle Poste italiane.

(2-01545) « Tassone, Volontè, Grillo ». (15 gennaio 1999).

(Sezione 2 – Trasformazione dell'ente Poste italiane S.p.a.)

B) Interrogazione:

VOLONTÈ. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere – premesso che:

secondo la relazione annuale della Corte dei conti sul ministero delle comunicazioni, nel 1998 le perdite dell'ente postale dovrebbero toccare i 2.150 miliardi al giorno;

per evitare il crac dell'ente postale, recentemente trasformato in società per

azioni, il tesoro dovrà intervenire concedendo nuovi aiuti per una somma compresa tra gli 8 e i 10 mila miliardi di lire;

il piano ristrutturazione dell'ente, presentato al Governo, contiene un significativo programma di investimenti che prevede, attraverso una apposita legge, la possibilità per le poste, grazie alla capillarità della sua rete (14 mila sportelli), di offrire l'intera gamma dei servizi di investimento e, in prospettiva, anche erogare credito —:

se non ritenga opportuno, in vista della liberalizzazione di tutti i servizi postali, prevista tra quattro anni, ricercare e coinvolgere in tempi rapidi *partners* privati per realizzare questa necessaria trasformazione dell'ente, così come, peraltro, è accaduto in altri paesi europei, invece di gravare sul bilancio statale con continue richieste di capitali freschi.

(3-02800)

(14 settembre 1998).

(Sezione 3 — Indagini giudiziarie sul PCI-PDS)

C) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per sapere — premesso che:

i magistrati del *pool* di Milano Borrelli, Davigo e Colombo, hanno affermato che « c'è un disegno contro di noi per fermarne l'azione; il mondo della corruzione è ben lontano dall'essere sconfitto avendo costruito una ragnatela che sta avviluppando la lotta contro tangentopoli e la sta imprigionando »;

è stato ipotizzato che dietro i ripetuti e preoccupati allarmi degli esponenti della procura milanese possa essere letto un avvertimento alla sinistra condizionandone le scelte politiche;

le indagini avviate dalla magistratura nella prima fase di « tangentopoli » hanno colpito mortalmente fino all'estinzione alcuni partiti politici, mentre il PCI-PDS, che pure manteneva apparati centrali e periferici costosissimi, è stato solo sfiorato finora dalle inchieste delle diverse procure, nonostante ripetute dichiarazioni al riguardo rese al pubblico ministero Antonio Di Pietro; pertanto, ad avviso degli interpellanti, si rende necessario accertare se le diverse procure della Repubblica abbiano operato efficacemente e imparzialmente le loro indagini sulla corruzione in tutte le direzioni politiche e se, in particolare, abbiano concretamente sviluppato le loro indagini attraverso il sistema bancario così come è stato fatto per tutti gli altri partiti, e sulla fitta ragnatela di società immobiliari risalenti al PCI-PDS, che risultano aver operato per il finanziamento dello stesso partito attraverso garanzie fidejussorie costituenti pegno e altri tipi di garanzie reali a favore delle varie articolazioni del PCI-PDS, al fine di ottenere anticipi, affidamenti e prestiti dagli istituti bancari; i rilevanti importi concessi a fronte di garanzie reali prestate dalle società immobiliari rappresenterebbero infatti una diretta emanazione quale braccio patrimoniale delle federazioni del PCI-PDS;

occorrerebbe altresì verificare se si sia indagato sui legali rappresentanti delle società immobiliari che risultano avere ricoperto cariche politiche o amministrative all'interno delle federazioni del PCI-PDS, risultando così fiduciari, per conto del partito, delle quote delle società immobiliari che gestiscono gli immobili delle federazioni;

andrebbe poi accertato se sia stato formalmente e puntualmente rispettato l'*iter* societario (delibera d'assemblea, verifica nell'oggetto sociale della facoltà di rilasciare garanzie e per l'importo coperto dai cespiti) nel rilascio delle fidejussioni; quale sia stato il tempo occorrente per il rilascio delle fidejussioni; se sia stato rispettato per le società di capitali (spa-srl) l'obbligo di iscrivere tra le poste di bilancio

« conti d'ordine » le garanzie prestate e se sia configurabile, nell'eventualità di tale omissione, il reato di falso in bilancio così come ribadito dalla Corte di cassazione quinta sezione penale il 12 febbraio 1992 con la sentenza n. 1585, laddove si affermava che la « omessa menzione in bilancio di un pegno su beni propri della società realizza una falsità relativa alle condizioni economiche della società, cosicché non solo alterati sono i risultati economici dell'esercizio, ma anche quegli elementi patrimoniali rilevanti ai fini della valutazione della potenzialità economica della società »;

occorrerebbe, in conclusione, verificare se le diverse competenti procure della Repubblica e in particolare quella di Milano — che si è distinta per indagini su finanziamenti occulti ai partiti e conseguenti reati societari — abbiano in questi anni di tangentopoli attentamente approfondito tali aspetti e sapere se sia stata riscontrata, in tali casi, oltre l'ipotesi di falso in bilancio anche quella di finanziamento illecito dei partiti o se risulti che siano state avviate indagini su tali ipotesi di reato —:

se siano stati disposti accertamenti di polizia giudiziaria o di altri organi investigativi al fine di individuare società immobiliari collegate o collegabili al PCI-PDS attraverso militanti di partito che agivano in veste di fiduciari;

se dal servizio di vigilanza sul sistema bancario della Banca d'Italia, in sede di controllo degli istituti bancari o dai dati della centrale rischi risultino i rapporti degli istituti di credito della Toscana, della Emilia-Romagna, della Lombardia, del Piemonte, delle Marche, della Sardegna con immobiliari risalenti al PCI-PDS e se si sia avuta occasione di rilevare facilità ed eccessi nel rilascio di fidejussioni o di altre garanzie reali da parte di banche, soprattutto di quelle fortemente radicate nel territorio dell'Italia centrale;

se, in relazione a quanto sopra rappresentato o ad altri elementi di cui si dispone, non si ritenga di procedere ur-

gentemente ad indagini ispettive per verificare i risultati finora conseguiti dall'azione delle procure più impegnate sul fronte di « tangentopoli » e di riferire urgentemente in Parlamento ogni informazione di cui si disponga al fine di consentire ai rappresentanti del potere legislativo di agire senza condizionamenti nella delicata fase delle riforme costituzionali.

(2-01047) « Volontè, Tassone, Cardinale, Manzione, Teresio Delfino, Pagano, Cavanna Scirea, Danese, Di Nardo, Panetta, Carmelo Carrara, Fabris, Grillo ».

(15 maggio 1998).

(Sezione 4 — Promozione di magistrati oggetto di indagini)

D) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

moltissime promozioni riguardanti magistrati, a dire di alcuni interessati, sarebbero bloccate da una consolidata prassi del Csm che considererebbe la mera iscrizione nel registro degli indagati dei predetti magistrati come un ostacolo insormontabile al fine di valutare la progressione della carriera;

detto orientamento, seppur sostanzialmente condivisibile, non solo non è suffragato da alcuna norma ma addirittura, è in contrasto con l'articolo 129 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale nonché con il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza;

pur superando l'anomalia di tale prassi, sempre secondo i citati riferimenti, si verificherebbe, nella maggior parte dei casi, una situazione gravissima ed estremamente dannosa per i magistrati che

aspirano alla promozione e, segnatamente, lo stallo delle indagini preliminari che superano i termini massimi previsti dal codice di rito, anche di anni, senza che ci sia, peraltro, in alcuni casi, una doverosa richiesta di proroga;

allo stato, per la quasi totalità delle iscrizioni nel registro degli indagati e nonostante il superamento dei termini massimi, gli uffici giudiziari competenti non avrebbero provveduto ancora a chiudere le indagini, vuoi con richiesta di archiviazione vuoi con richiesta di rinvio a giudizio;

tali inammissibili ritardi con dannosi riverberi sugli incolpevoli magistrati che vedono sospesa la procedura della progressione della carriera, non sarebbero oggetto di alcuna iniziativa disciplinare nei confronti dei magistrati inadempienti;

siffatto orientamento del Csm potrebbe apparire estremamente contraddittorio in quanto, mentre considererebbe la semplice iscrizione al registro generale rilevante ostacolo per la promozione, potendo avere in futuro riflessi disciplinari, riterrebbe, invece, ortodosso e non censurabile l'inerte comportamento dei magistrati che, con tempi così lunghi e molto al di là di quanto previsto dal codice di rito, « indagano » sui loro colleghi —:

se risulti che quanto esposto risponda a verità;

in caso affermativo quali iniziative di competenza intenda assumere affinché le denunciate anomalie possano essere rimosse.

(2-01146) « Cola, Simeone ». (26 maggio 1998).

(Sezione 5 — Decesso in carcere di Simona Giglio)

E) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il

Ministro di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

Simona Giglio, una ragazza di trent'anni detenuta nel carcere di Pontedecimo dove scontava una condanna ad un anno e due mesi per rapina impropria, è deceduta nei primi giorni di agosto di quest'anno;

la ragazza soffriva di una grave patologia del fegato, causata da eccessiva assunzione di alcool e da immunodeficienza acquisita;

le continue cure di cui Simona Giglio aveva bisogno potevano essere meglio prestate se quest'ultima fosse stata accudita dalla madre che con lei coabitava;

per tale motivo, l'avvocato aveva chiesto, più volte, il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena o, in subordine, la sostituzione della pena detentiva in carcere con gli arresti domiciliari;

tali richieste sono state puntualmente respinte dal magistrato e dal tribunale di sorveglianza non ritenendosi le condizioni di salute di Simona Giglio gravi al punto da determinare una incompatibilità con il carcere, considerando anche la possibilità che la ristretta potesse ricorrere ai presidi sanitari interni o all'occorrenza esterni e dichiarando che la detenuta medesima versava in condizioni di salute soddisfacenti;

Simona Giglio è però deceduta, per coma da epatopatia, pochi giorni dopo l'emissione dell'ordinanza del tribunale di sorveglianza per il distretto della corte d'appello di Genova;

solo dopo il decesso, il presidente del tribunale di sorveglianza di Genova ha disposto la presenza di un medico nel collegio giudicante;

alla madre della detenuta, invitata telefonicamente dai carabinieri a recarsi in carcere perchè la figlia era in coma, è stata negata la possibilità di vederla poiché

sprovvista del permesso per il colloquio: poche ore dopo, le venne comunicata la morte della ragazza;

a tutt'oggi, dal carcere non è stata data alcuna risposta alla richiesta di ottenere la consegna di copia della cartella con il referto finale, avanzata dall'avvocato;

per quanto riguarda la restituzione degli effetti personali, dopo la richiesta avanzata al carcere dall'avvocato, è stato inviato un fonogramma ai carabinieri perché invitassero la madre di Simona Giglio a ritirarli, ma, finora, nessuna comunicazione di questo tipo è giunta alla madre —;

se quanto esposto in premessa corrisponda al vero;

in caso affermativo, quali urgenti provvedimenti intendano assumere ed iniziative adottare per accertare eventuali responsabilità.

(2-01391) « Fragalà, Simeone, Cola, Lo Presti ».

(28 settembre 1998).

(Sezione 6 - Processo relativo all'associazione tessile di Como)

F) Interrogazione:

BUTTI, TABORELLI, DELMASTRO DELLE VEDOVE e FOTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

è in corso da tempo il processo per presunte irregolarità di varia natura verificatesi all'interno dell'Associazione tessile di Como;

al di là della vicenda giudiziaria ampiamente narrata dalla cronaca non solo locale, merita risalto la non più recente decisione della Corte d'appello di Milano di annullare la sentenza di proscioglimento emessa dal Gup di Como nei confronti di

tutti i componenti del comitato di gestione del tessile ad eccezione di Moritz Mantero;

la Corte d'appello di Milano scrive, tra l'altro: « Mantero (...) nel giugno 1992 divenne presidente dell'Associazione serica italiana, andando a ricoprire un ruolo sostanzialmente incompatibile con l'appartenenza al Comitato di gestione del tessile di Como. È pertanto verosimile che agli ultimi due consigli di amministrazione egli abbia partecipato soltanto in veste di spettatore, data la sopravvenuta incompatibilità »;

con tali motivazioni la Corte d'appello di Milano ha confermato il proscioglimento di Moritz Mantero, unico amministratore del Tessile a non essere stato rinviato a giudizio;

il noto giurista Alberto Crespi, ordinario di diritto penale all'università di Milano, ha scritto sulla « Rivista delle società » (periodico di giurisprudenza edito da Giuffrè): « Provo una certa ritrosia al plauso non per cattiva disposizione d'animo (...), ma unicamente per il manifesto eccesso di novità che si avverte nelle ragioni addotte dal giudicante per confermare il proscioglimento di quel fortuntissimo consigliere di amministrazione »;

Alberto Crespi prosegue palesando il suo stupore nel considerare come possa una situazione di mera incompatibilità vanificare nel nulla la qualità di amministratore regolarmente nominato;

Alberto Crespi conclude manifestando la propria solidarietà ai « tanti amministratori-spettatori ritenuti viceversa dalla Corte d'appello di Milano responsabili penalmente a titolo di dolo e dolo di frode » —;

quale sia il giudizio del Ministro circa le motivazioni con cui la Corte d'appello di Milano ha deciso di annullare la sentenza di proscioglimento emessa dal Gup di Como nei confronti di tutti i componenti del Comitato di gestione del « Tessile di Como » ad eccezione di Moritz Mantero, anche alla luce del commento del dottor Alberto Crespi;

se, in relazione alle parole del dottor Crespi, non siano ravvisabili errori, dimenticanze o sviste commessi anche involontariamente dalla Corte d'appello di Milano che — sempre secondo Crespi — avrebbe usato più pesi e più misure e se intenda conseguentemente adottare le iniziative ispettive di competenza. (3-02474)

(8 giugno 1998).

(Sezione 7 — Responsabilità per la fuga di Sergio Cosimini)

G) Interrogazione:

GNAGA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la recente fuga « di sole quarantotto ore » del pluriomicida Sergio Cosimini dall'ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino (Firenze), fuga nota alle cronache nazionali perché avvenuta durante una passeggiata presso il giardino di Boboli che il Cosimini stava effettuando sotto il vigilante controllo di due assistenti volontarie, rimette decisamente in discussione i rapporti ed i piani di recupero che si stanno portando avanti nei confronti di persone certamente bisognose di cura ma fatta salva l'incolumità e la sicurezza della comunità che ha già pagato un tragico tributo alla follia del soggetto in questione;

durante la seduta del 15 luglio 1998, nel rispondere ad una prima interrogazione relativa alla medesima vicenda in oggetto, il Governo non ha dato una risposta specifica su chi abbia avuto chiare responsabilità su una vicenda che potrebbe certamente ripetersi anche in altri luoghi e con altri soggetti;

al momento attuale il signor Cosimini dovrebbe scontare la pena fino all'anno 2000 senza quindi, alcun tipo di sanzione aggiuntiva ai dieci anni che ha avuto per l'omicidio volontario di tre persone;

recentemente si è appreso che due giudici del tribunale di sorveglianza di Firenze saranno sottoposti ad azione disciplinare da parte della Cassazione in quanto responsabili della semilibertà concessa a suo tempo ad un soggetto pericolosissimo quale Giovanni Farina, che infatti non solo è tuttora latitante ma soprattutto è colui che è stato individuato come responsabile del sequestro Soffiantini —:

se intenda promuovere accertamenti ispettivi e, all'esito, quali provvedimenti intenda prendere per individuare e sanzionare i veri responsabili di una avventata, e forse scellerata, decisione che ha permesso la fuga (purtroppo definita da alcuni come solo un allontanamento temporaneo) di una persona sicuramente malata, ma quindi proprio per questo ancor più pericolosa;

se in caso contrario non ritenga che per motivare dei provvedimenti disciplinari all'interno dell'amministrazione giudiziaria per il controllo dei detenuti sia necessario che si verificano fatti ed eventi che abbiano degli sbocchi delittuosi come sequestri od omicidi.

(3-02754)

(28 luglio 1998).

(Sezione 8 — Caso del detenuto Carmine Aquino)

H) Interrogazione:

TARADASH. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

Carmine Aquino, attualmente detenuto presso l'infermeria centrale del carcere di Secondigliano, dopo il suo arresto avvenuto nel 1990, è stato successivamente condannato a nove anni di detenzione per spaccio di sostanze stupefacenti, pena che, cumulata con altre già definitive, determinerà la sua permanenza in carcere fino al 2003;

nel maggio 1996, sulla base di alcune dichiarazioni del pentito Albano, che poco tempo dopo si è tolto la vita, il giudice per le indagini preliminari della Corte di assise di Salerno ha emanato un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell'Aquino quale mandante dell'omicidio dell'avvocato Michele Ciarlo;

a seguito di tale accusa, rispetto alla quale l'Aquino si è sempre dichiarato innocente, il detenuto ha contratto una grave forma di anoressia mentale, congiuntamente ad una seria cardiopatia, che non ha consentito esami coronografici, e a difficoltà respiratorie;

l'autorità giudiziaria salernitana ha disposto numerose perizie d'ufficio, dalle quali risulta che la condizione psicopatologica del detenuto è incompatibile con il regime carcerario e non è curabile nei centri medici carcerari in quanto « si alimenta e si aggrava con la permanenza del detenuto in carcere » (dalla perizia del professor D'Angiò);

nonostante le risultanze delle perizie, la Corte d'assise ha negato il nulla osta al trasferimento del detenuto « perché le sue condizioni di salute sono assolutamente compatibili con il regime carcerario »;

in ultimo, il tribunale di Salerno, II sezione penale, in data 17 luglio 1998, ha respinto il reclamo proposto dall'Aquino contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca dell'ordinanza di custodia cautelare adducendo che « è lo stesso giudice a stabilire una graduazione degli interessi in gioco, attribuendo priorità alla

tutela della collettività che non consente, anche a fronte di condizioni gravi di salute, di superare il divieto di custodia cautelare in carcere »;

Carmine Aquino dal maggio 1996 ad oggi è sceso da un peso di 82 chilogrammi ad un peso di 48 chilogrammi e le sue condizioni fanno temere per la sua stessa sopravvivenza posta a rischio in quanto il quadro psicologico che si aggrava con la permanenza in carcere;

la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante « Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà », all'articolo 1 prevede che « il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona », mentre l'articolo 11 dispone che ogni istituto penitenziario è dotato di servizio medico e di servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e che, ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati nelle infermerie e nei reparti specialistici degli istituti, i detenuti sono trasferiti negli ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura —;

quali iniziative di competenza intenda adottare affinché sia garantito il rispetto dei diritti inviolabili dell'individuo e della normativa processuale da parte degli organi giurisdizionali, considerando la gravità delle condizioni di salute del detenuto.
(3-02866)

(18 settembre 1998).